
Secondo giorno della ventunesima Riunione
Giornale MC(21) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

**DICHIARAZIONE SUL
RUOLO DELL'OSCE NEL CONTRASTO AL FENOMENO DEI
COMBATTENTI TERRORISTI STRANIERI NEL CONTESTO
DELL'ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI 2170 (2014) E 2178 (2014)
DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE**

Noi, membri del Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

riaffermando la Decisione N.1063 del Consiglio permanente sul Quadro consolidato dell'OSCE per la lotta al terrorismo, e altri documenti OSCE pertinenti adottati nel campo della lotta al terrorismo e ribadendo il nostro forte sostegno all'approccio globale dell'OSCE nelle attività di contrasto al terrorismo,

ricordando il nostro impegno a operare insieme al fine di prevenire, reprimere, indagare e perseguire gli atti connessi al terrorismo e ribadendo la nostra ferma determinazione a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, come crimine che non ha giustificazioni, qualsiasi ne sia la motivazione o l'origine, e che il terrorismo non può e non deve essere associato a una razza, etnia, nazionalità o religione,

esprimendo la nostra profonda preoccupazione per l'acuta e crescente minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri (FTF)², come descritti nella risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire, persone che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di quello di cui sono cittadini al fine di commettere, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristi, impartire o ricevere un addestramento al terrorismo, anche in relazione a conflitti armati,

preoccupati che i combattenti terroristi stranieri accrescono l'intensità, la durata e la difficoltà di risoluzione dei conflitti e possono inoltre rappresentare una seria minaccia per i loro Stati di origine, per gli Stati di transito e per gli Stati di destinazione, così come per gli Stati che confinano con zone di conflitto armato in cui sono attivi combattenti terroristi stranieri e che hanno di conseguenza gravi problemi di sicurezza, e rilevando che la minaccia

1 Include emendamenti apportati al testo del Documento a seguito della riunione di conformità linguistica svoltasi il 30 gennaio 2015.

2 La definizione di "combattente terrorista straniero" è senza pregiudizio per lo stato giuridico ai sensi del vigente diritto nazionale e internazionale, in particolare del diritto umanitario internazionale.

dei combattenti terroristi stranieri può interessare tutte le regioni e gli Stati, anche quelli lontani dalle zone di conflitto,

dichiarando la nostra intenzione di intraprendere azioni risolutive per contrastare i combattenti terroristi stranieri in piena attuazione delle risoluzioni 2170 e 2178 e nel rispetto dei nostri impegni OSCE e di tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale sui rifugiati e il diritto umanitario internazionale,

accogliendo con favore il lavoro svolto dalle Nazioni Unite e dalle sue entità, così come da altri attori interessati, per contrastare i combattenti terroristi stranieri, in particolare il lavoro dell'OSCE inteso a promuovere un approccio nella prevenzione del terrorismo e nel contrasto all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo basato sulla polizia di prossimità, e prendendo atto dello sviluppo di buone prassi e strumenti, come le raccomandazioni del Forum globale dell'antiterrorismo, che comprendono la lotta alla radicalizzazione violenta e al flusso di combattenti terroristi stranieri,

chiamiamo gli Stati partecipanti a:

1. cooperare pienamente per individuare e assicurare alla giustizia i combattenti terroristi stranieri e negare loro rifugio sicuro, sulla base del principio di "estradare o perseguire", conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e ai loro impegni OSCE in materia di attuazione del quadro giuridico internazionale contro il terrorismo;
2. potenziare la cooperazione internazionale tra gli Stati definendo e adottando misure efficaci per prevenire il finanziamento del terrorismo, anche per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri;
3. impedire gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri grazie a efficaci controlli alle frontiere e controlli sul rilascio di documenti di identità e documenti di viaggio, scambiare informazioni in tal senso e attuare le decisioni del Consiglio dei ministri N.7/03, 4/04, 6/06 e 11/09 sulla sicurezza dei documenti di viaggio nel pieno rispetto dei nostri obblighi ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto sui rifugiati e il diritto in materia di diritti umani al fine di garantire che chi commette, organizza o facilita atti di terrorismo non abusino dello status di rifugiato;
4. migliorare la cooperazione internazionale per contrastare l'uso di Internet a fini di incitamento all'estremismo violento e alla radicalizzazione che conducono al terrorismo e di reclutamento di combattenti terroristi stranieri e scambiare informazioni relative a tale minaccia conformemente alla Decisione N.7/06 del Consiglio dei ministri sulla lotta all'uso di Internet per scopi terroristi, nel pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e alla libertà di espressione;
5. promuovere ulteriormente partenariati pubblico-privati con la società civile, con i media, con la comunità imprenditoriale e con il settore industriale nella lotta al terrorismo in linea, tra l'altro, con la Decisione N.10/08 del Consiglio dei ministri, al fine di contrastare l'incitamento, il reclutamento e gli spostamenti di combattenti terroristi stranieri, nonché essere pronti a far fronte e ad attenuare la minaccia posta dal loro ritorno in patria;
6. sostenersi e informarsi l'un l'altro in merito alle azioni specifiche da noi intraprese per contrastare la minaccia dei combattenti terroristi stranieri e continuare a scambiare buone

prassi, strategie e misure per contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, al fine di rafforzare la cooperazione pratica;

7. invitare i Partner OSCE per la cooperazione a impegnarsi attivamente con noi in tali sforzi;

esortiamo le strutture esecutive dell'OSCE a:

8. facilitare dibattiti tematici in seno all'OSCE, in modo complementare agli sforzi attualmente intrapresi dalle Nazioni Unite, incentrati sul fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, al fine di meglio comprendere il fenomeno, scambiare esperienze e buone prassi e promuovere una risposta globale e coerente;

9. offrire assistenza nelle attività di sviluppo delle capacità agli Stati partecipanti richiedenti, conformemente alla Decisione N.1063 del Consiglio permanente e organizzare, se del caso, eventi regionali e sub-regionali intesi a individuare potenziali punti deboli dei meccanismi internazionali di cooperazione operativa e giuridica al fine di promuovere una cooperazione e un coordinamento migliori a livello nazionale e internazionale;

10. continuare a promuovere gli sforzi dell'OSCE volti a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conducono al terrorismo, anche attraverso approcci alla prevenzione del terrorismo basati sulla polizia di prossimità, in particolare a livello locale;

11. facilitare, in stretto coordinamento con le organizzazioni partner come le Nazioni Unite e altri attori interessati, un approccio coerente e un'assistenza mirata a livello nazionale, su richiesta, tener conto, tra l'altro, dell'intero complesso di buone prassi contenute nel Memorandum di Marrakech-I'Aia del Forum globale dell'antiterrorismo sulle buone prassi per una risposta più efficace al fenomeno dei FTF, al fine di assistere gli Stati partecipanti interessati nell'attuazione pratica del quadro giuridico e politico delle Nazioni Unite e di integrare il lavoro delle pertinenti entità antiterrorismo delle Nazioni Unite in questi settori;

12. prestare sostegno agli Stati partecipanti richiedenti nell'attuazione dei loro impegni in materia di sicurezza dei documenti di viaggio e di gestione delle frontiere e facilitare l'assistenza tecnica prestata in questo campo dall'Interpol e da altre pertinenti organizzazioni internazionali agli Stati partecipanti richiedenti.